

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

m_clg 01514602100		
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO		
N. 38	30 GEN. 2025	
UOR	CO	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

Aut. Inse

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
rappresentata dal Dott. Marcello Viola, Procuratore della Repubblica

GUARDIA DI FINANZA – COMANDO PROVINCIALE DI MILANO
rappresentata dal Gen.B. Andrea Fiducia, Comandante Provinciale

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
rappresentata dal Dott. Antonino Di Geronimo, Direttore Regionale


AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO
rappresentata dalla Dott.ssa Angela Calcò, Direttrice Provinciale

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
rappresentata dal Dott.ssa Francesca Catola, Direttrice Provinciale

PREMESSO CHE

la Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate condividono uniformità d'intenti, obiettivi e responsabilità per garantire l'adempimento di funzioni pubbliche strettamente correlate in ambito tributario;

le recenti novità apportate dal Decreto Legislativo n. 87 del 14 giugno 2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2024) al Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 in attuazione dell'art. 20 delle Legge Delega n. 111 del 9 agosto 2023, pur nella diversità del regime probatorio e delle finalità del procedimento penale e di quello tributario, impongono la necessità di concordare istruzioni operative finalizzate alla più proficua collaborazione tra le Autorità variamente coinvolte, al fine di ottimizzare il raccordo tra le procedure di verifica fiscale, la successiva fase dell'accertamento e della riscossione dei tributi, ivi compresa



l'eventuale attivazione di speciali procedure conciliative o di adesione, e le indagini penali concernenti i reati in materia tributaria;

la Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate intendono sviluppare ulteriormente l'attività di collaborazione attraverso il coordinamento e la semplificazione delle reciproche attività riguardanti l'accertamento degli illeciti tributari di rilevanza penale, migliorare in termini di proficuità la comune azione di contrasto all'evasione fiscale ed orientare le attività d'indagine verso la repressione delle condotte maggiormente lesive per l'Erario in particolare nei confronti di quei contribuenti per i quali sussistono concrete prospettive di recupero dei tributi evasi;

CONSIDERATO CHE

l'applicazione delle disposizioni normative previste agli artt. 12-*bis* e 12-*ter* del Decreto Legislativo n. 74/2000 sul sequestro diretto, *per equivalente ed allargato*, finalizzato alla confisca dei beni nel caso di reati tributari previsti dal predetto decreto rende necessario un costante coordinamento degli interventi in sede cautelare penale con le eventuali e diversificate procedure di definizione dell'obbligazione tributaria;

l'esigenza di coordinamento è stata raccomandata anche dal Comando Generale della Guardia di Finanza, fin dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000, con circolare n. 114000 in data 14 aprile 2000;

con circolare n. 32/E del 3 agosto 2012 recante "*disposizioni in materia di indeducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo*" l'Agenzia delle Entrate ha promosso la definizione di idonee forme di collaborazione con le Procure della Repubblica dei territori di competenza al fine di realizzare un effettivo coordinamento tra Autorità giudiziaria e Amministrazione finanziaria per l'applicazione dell'art. 14, comma 4-*bis* della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'art. 8, comma 1, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 (Presupposti per la contestazione dell'indeducibilità dei costi le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo);

il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede, all'art. 36, che "*i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite dalle leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al Comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovare*" e all'art. 33 che la Guardia di Finanza "*inoltre, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'art. 329, del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti dalle altre Forze di polizia nell'esercizio dei poteri di polizia*";

l'art. 14, comma 4, della Legge n. 537 del 24 dicembre 1993, così come modificato dall'art. 1, comma 141, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. legge di stabilità 2016) prevede che *"In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinché proceda al conseguente accertamento"*;

il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 all'art. 63 prescrive che *"la Guardia di Finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti e ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria"*;

per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'Agenzia delle Entrate, quale ente cui è affidata la tutela dell'interesse al corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, va considerata *parte offesa* nei reati tributari e come tale, nei procedimenti penali, può esercitare i diritti e le facoltà di cui all'art. 90 c.p.p.;

il D.Lgs. n. 87/2024 ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 74/2000 e, in particolare:

- disponendo all'art. 12-bis rinominato «Sequestro e confisca» che *"salvo non sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti"*;
- introducendo all'art. 13, rinominato «Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario», nuove ipotesi di non punibilità collegate alla riscossione (anche rateizzata) dell'imposta evasa;
- prevedendo all'art. 13-bis una riduzione delle pene e la disapplicazione delle pene accessorie indicate nell'articolo 12 *"se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto. Quando, prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di estinzione mediante rateizzazione anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all'accertamento, l'imputato ne dà comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente l'Agenzia delle entrate con indicazione del relativo procedimento penale"*; in tale caso *"il processo è sospeso dalla ricezione della comunicazione. Decorso un anno la sospensione è revocata, salvo che l'Agenzia delle entrate abbia comunicato che il pagamento delle rate è regolarmente in corso. In questo caso, il processo è sospeso per ulteriori tre mesi"*

che il giudice ha facoltà di prorogare, per una sola volta, di non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario per consentire l'integrale pagamento”;

- *introducendo all'art. 20 il nuovo comma 1-bis, in base al quale “Le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato”;*
- *inserendo il nuovo art. 21-bis «Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione», secondo cui “La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi”;*
- *introducendo nell'art. 129 delle Disposizioni attuative del c.p.p. l'art. 3-quater, secondo cui “quando esercita l'azione penale per i delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il pubblico ministero informa la competente direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate¹, dando notizia della imputazione” e, parimenti, inserendo agli artt. 32 D.P.R. 600/73 e 51 D.P.R. 633/72 la previsione che “quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 129, comma 3-quater, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, risponde senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di finanza l'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria”;*

Art. 1 **(Finalità)**

Il miglioramento della proficuità, dell'efficacia complessiva e della tempestività dell'azione di contrasto all'evasione fiscale ed ai reati tributari in materia d'imposte sui redditi e I.V.A. previsti dal Decreto Legislativo n. 74/2000 costituisce obiettivo comune delle Istituzioni firmatarie, realizzabile attraverso:

- la semplificazione dei processi di comunicazione mediante ricorso a procedure informatizzate, ove possibile;
- la tempestività e la completezza della notizia di reato e dei necessari accertamenti di polizia giudiziaria successivi;

¹ Per i c.d. Grandi Contribuenti, con volume d'affari o ammontare di ricavi pari o superiore a 100 milioni di euro, il riferimento è da intendersi al competente Ufficio della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

- l'approfondimento istruttorio mediante attività investigative in quei casi di grave frode ipotizzabili al verificarsi di condotte di interposizione ed utilizzo di eventuali prestanome a fronte di ingenti evasioni d'imposta, anche per compensazione, di illecite somministrazioni di manodopera o mediante la sottrazione all'imposizione di basi imponibili attraverso il ricorso a false residenze fiscali estere di persone fisiche, giuridiche o mediante l'occultamento di ulteriori entità idonee alla produzione di ricchezza novella sul territorio nazionale, ma non dotate di autonoma soggettività tributaria;
- la quantificazione dell'imposta evasa ai fini delle imposte dirette e dell'I.V.A. nel più breve tempo possibile, nel pieno rispetto dei tempi di partecipazione del Contribuente al contraddittorio, al fine di consentire al Pubblico Ministero di disporre di un patrimonio conoscitivo puntuale rispetto al superamento delle soglie per l'integrazione delle condotte delittuose nonché della pretesa Erariale complessiva, per promuovere le iniziative necessarie all'eventuale applicazione di misure cautelari reali (sequestro preventivo diretto, per equivalente o allargato) dell'illecito profitto conseguito;

Art. 2

(Comunicazioni)

Per il raggiungimento delle finalità indicate all'art. 1, la Procura della Repubblica, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e le Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate si serviranno, preferibilmente, di sistemi telematici per le comunicazioni formali utilizzando le seguenti caselle di posta elettronica istituzionali dedicate:

- per la Procura della Repubblica:
indirizzo mail: segreteriaprocuratore.procura.milano@giustizia.it
numero di telefono: 0254333058
- per la Guardia di Finanza: indirizzo mail: mi055.protocollo@gdf.it
numero di telefono: 02.82832820
- per l'Agenzia delle Entrate
 - per la Direzione regionale: indirizzo mail: dr.lombardia.staff@agenziaentrate.it;
numero di telefono: 02.65504.202;
 - per la Direzione I di Milano: indirizzo mail: dp.imilano@agenziaentrate.it;
numero di telefono: 02.97694026
 - per la Direzione II di Milano: indirizzo mail: dp.iimilano@agenziaentrate.it;
numero di telefono: 02.69716601


Art. 3

(Referenti)

I referenti per tali attività sono:



5



- per la Procura della Repubblica, il Procuratore della Repubblica;
- per la Guardia di Finanza, il Comandante Provinciale ovvero su sua delega il Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano;
- per l'Agenzia delle Entrate, il Direttore Regionale ovvero su sua delega il Capo Settore Soggetti rilevanti dimensioni della Direzione regionale;
- per l'Agenzia delle Entrate, il Direttore Provinciale I di Milano ovvero su sua delega il Capo Ufficio Controlli della Direzione provinciale;
- per l'Agenzia delle Entrate, il Direttore Provinciale II di Milano ovvero su sua delega il Capo Ufficio Controlli della Direzione provinciale;

Art. 4

(Notizie di reato provenienti dall'Agenzia delle Entrate)

Nei casi di attività ispettive a carattere tributario condotte dall'Agenzia delle Entrate a seguito delle quali siano individuate ipotesi di reato previste dal Decreto Legislativo n. 74/2000, gli uffici operanti inoltreranno, senza ritardo, denuncia alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 331, commi 1 e 2 c.p.p., in ossequio ai principi di segretezza di cui all'art. 329 c.p.p. attraverso il sistema *NDR*.

Le denunce per i reati tributari di cui al Decreto Legislativo n. 74/2000, inoltrate dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 331 c.p.p., saranno redatte secondo i modelli e le modalità predisposti dalla stessa Amministrazione, condivisi dalla Procura della Repubblica e dalla Guardia di Finanza.

Per uniformità d'impostazione le denunce di reato saranno corredate, per ciascuna fattispecie di reato, fra gli altri, dai seguenti documenti e notizie: consegna del processo verbale di constatazione, notifica al contribuente del provvedimento impositivo (avviso di accertamento, atto di recupero), comunicazione della definizione da parte del contribuente anche attraverso la procedura di rateizzazione e comunicazione dell'iscrizione a ruolo in caso di sospensione dei pagamenti rateali.

In caso di contestazione di reati tributari, allo scopo di garantire una completa valutazione del contesto, la denuncia dovrà essere inoltrata previa valutazione dell'esistenza di analogo reato per le annualità per le quali sono ancora pendenti i termini di accertamento.

Il Pubblico Ministero, ottenuta l'informativa dall'Agenzia delle Entrate e ricorrendone gli elementi necessari, delegherà alla Guardia di Finanza l'esecuzione di accertamenti patrimoniali sui soggetti responsabili degli illeciti denunciati, anche al fine di valutare la proposizione di una richiesta di misura cautelare reale al Giudice per le indagini preliminari.

Al termine delle indagini preliminari, per il tramite della segreteria del Pubblico Ministero, con le modalità previste dall'art. 2, sarà data comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, quale organo denunciante, esclusivamente dell'intervenuta richiesta di archiviazione;

Art. 5

(Ulteriore apporto dell'Agenzia delle Entrate al contrasto di condotte di evasione fiscale di rilievo penale)

L'Agenzia delle Entrate qualora, nell'esercizio della propria attività istituzionale o dalla consultazione dei propri sistemi informativi, individui casi che necessitino di particolari e più approfondite attività di ricostruzione dei fatti, di identificazione dei responsabili ed individuazione dei patrimoni illecitamente accumulati mediante attività investigative in quanto ipotizzabile un fenomeno di grave frode o di ingenti sottrazioni di basi imponibili in genere, di difficile gestione sulla base degli ordinari poteri amministrativi, previo coordinamento con il Settore Contrasto Illeciti della Divisione Contribuenti, ne darà formale comunicazione alla Guardia di Finanza, prima dell'avvio di qualsiasi intervento palese.

Saranno adottate iniziative idonee a condividere il patrimonio conoscitivo disponibile e la Guardia di Finanza procederà alla definizione di un'ipotesi investigativa da sottoporre alla Procura della Repubblica per procedere con gli accertamenti conseguenti.

Al termine delle indagini di polizia giudiziaria, l'Agenzia delle Entrate nell'ambito del procedimento accertativo comunicherà la quantificazione dell'imposta evasa ai fini delle Imposte dirette e dell'I.V.A., al fine di consentire al Pubblico Ministero di valutare la promozione delle iniziative necessarie in sede cautelare.

Tale approccio sarà assicurato dall'Agenzia delle Entrate anche nei casi in cui emergano illeciti penal-tributari all'esito di interventi in sede amministrativa svolti dalla Guardia di Finanza, per le medesime finalità di tutela del credito Erariale e di recupero degli illeciti patrimoni accumulati.

In fase esecutiva di eventuali misure cautelari reali, l'Agenzia delle Entrate assicurerà la valorizzazione del patrimonio immobiliare segnalato dalla Guardia di Finanza nella disponibilità dei soggetti destinatari di provvedimenti giudiziari nel più breve tempo possibile e, comunque, nel termine non superiore a 30 giorni.

Le attività ispettive scaturenti dalle forme di collaborazione di cui al presente articolo saranno poste in essere da parte del competente Reparto della Guardia di Finanza, coerentemente con quanto previsto dall'art. 33 del d.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 63 del d.P.R. n. 633/1972, in base ai quali il Corpo *"utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti dalle altre Forze di polizia nell'esercizio dei poteri di polizia"*;

Art. 6

(Comunicazioni ai sensi dell'art. 14, comma 4, L. n. 537/1993 e art. 36 D.P.R. n. 600/1973)



7



Allorché la Procura della Repubblica, a seguito di autonoma acquisizione ovvero di denuncia da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, venga a conoscenza dell'avvenuto conseguimento di proventi o vantaggi illeciti di particolare rilevanza i cui elementi probatori sono definiti nella loro essenzialità e senza che siano necessarie ulteriori attività di indagine per determinarne la qualificazione e/o quantificazione, ne darà immediata notizia all'Agenzia delle Entrate, affinché proceda al conseguente accertamento tributario.

Nei casi in cui il contesto investigativo richieda invece approfondimenti per i quali occorranzo ulteriori indagini di polizia economico-finanziaria per definire la sussistenza e l'entità effettiva della ricchezza di provenienza illecita, la Procura della Repubblica trasmetterà le evidenze probatorie disponibili alla Guardia di Finanza;

Art. 7

(Vicende modificative e/o estintive dei debiti tributari relativi a fatti costituenti reato tributario)

L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, qualora i debiti tributari per imposte, interessi e sanzioni, relativi a fatti costituenti reato siano estinti mediante pagamento ovvero siano in fase di rateizzazione, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, comunicherà a mezzo *PEC* alla segreteria del magistrato titolare del procedimento l'avvenuta estinzione totale o parziale del contesto ai fini delle produzioni dibattimentali.

Rimane fermo il disposto degli articoli:

- 129, comma 3-*quater* disp. att. c.p.p., in virtù del quale il Pubblico Ministero, quando esercita l'azione penale per reati tributari, informa la competente Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate, dando notizia del capo di imputazione;
- 32 D.P.R. 600/73 e 51 D.P.R. 633/72, secondo cui l'Agenzia delle entrate, una volta ricevuta tale comunicazione, inoltra all'Autorità Giudiziaria, senza ritardo, l'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria, trasmettendone copia anche al competente Comando della Guardia di finanza;

Art. 8

(Monitoraggio)

La Procura della Repubblica, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e le Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate verificano annualmente (anche in termini di proficuità) lo stato di applicazione del presente protocollo d'intesa e il corretto funzionamento dei flussi informativi previsti;

Art. 9

(Obbligo di segreto e di riservatezza)

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di garantire il segreto istruttorio, interno ed esterno, nonché la riservatezza delle notizie e degli atti ricevuti, il segreto di indagine di cui all'art. 329 c.p.p. e ad assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 concernenti l'utilizzo riservato e corretto dei dati e delle notizie raccolte, nonché della normativa attuativa della Direttiva (UE) 2016/680 relativa al trattamento dei dati personali con finalità di polizia.

Art. 10

(Invarianza finanziaria)

Dallo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Art. 11

(Durata, integrazioni e/o modifiche)

Il Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione ed avrà durata di 2 anni, con rinnovo espresso, mediante idonee interlocuzioni tra le Parti almeno 60 giorni prima della scadenza.


In qualunque momento della sua vigenza, al presente protocollo potranno essere apportate eventuali integrazioni e/o modifiche concordate tra le Parti.

Agenzia delle Entrate


*Direttore Regionale
Antonino Di Geronimo*



*Direttrice provinciale I di Milano
Angela Calco*



*Direttrice provinciale II di Milano
Francesca Catola*



Procura della Repubblica

*Procuratore Capo
Marcello Viola*



Guardia di Finanza

*Il Comandante Provinciale
Gen. B. Andrea Fiducia*



OPTIONAL FORM NO. 10

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
WASHINGTON, D. C. 20250

STATE OF CALIFORNIA

THE STATE OF CALIFORNIA, COUNTY OF []
DO HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVE IS A TRUE AND CORRECT COPY OF THE []

DATE

[]

BY: []
[]

BY: []
[]

[]
[]